



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 27/10/2005

Cancelleria SG (2005) D/205936

Nella versione pubblicata di questa decisione sono state omesse alcune informazioni ai sensi dell'art. 17(2) del Regolamento del Consiglio (CE) N. 139/2004 riguardante la non divulgazione di segreti professionali ed altre informazioni riservate. Le omissioni sono dunque così evidenziate [...]. Laddove possibile, l'informazione omessa è stata sostituita dall'indicazione di una scala di valori o da una indicazione generale.

VERSIONE PUBBLICA

CONCENTRAZIONI
DECISIONE ART. 22, § 2

Autorità garante
della concorrenza e del mercato
Sig. Antonio Catricalà, Presidente
Piazza G. Verdi n. 6/a
I - 00198 Roma

Fax: +39.06/85821256

Egregio Signor Catricalà,

Oggetto: Caso n. COMP/M.3986 – Gas Natural/Endesa

Richiesta presentata alla Commissione il 7 ottobre 2005 dall'Autorità garante della concorrenza in Italia, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio.

Rif.: Lettera del 7 ottobre 2005 inviata da Antonio Catricalà, presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla Sig.ra Neelie Kroes, membro della Commissione europea responsabile della concorrenza.

1. Con la suddetta lettera, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (l'“AGCM”) ha chiesto ufficialmente di applicare l'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (il “Regolamento concentrazioni”) all'operazione con cui la società Gas Natural SDG, S.A. (“Gas Natural”) intende acquisire il controllo di Endesa S.A. (“Endesa”) tramite un'offerta pubblica di acquisto annunciata il 5 settembre 2005.
2. A norma dell'art. 22, paragrafo 1, del Regolamento concentrazioni, uno o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di esaminare qualsiasi concentrazione, ai sensi dell'articolo 3, che, pur non avendo una dimensione comunitaria ai sensi dell'articolo 1, incide sul commercio fra Stati membri e rischia di incidere in misura significativa sulla concorrenza nel territorio dello Stato o degli Stati membri che presentano la richiesta. Tale richiesta va inviata entro 15 giorni lavorativi dalla data di notifica della concentrazione.

3. A norma dell'articolo 22, paragrafo 2 del Regolamento concentrazioni, ogni altro Stato membro ha il diritto di aderire alla richiesta, entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla data alla quale la Commissione l'ha informato della richiesta iniziale.
4. La concentrazione in oggetto è stata notificata il 12 settembre 2005 all'Autorità della concorrenza spagnola. Il 20 settembre 2005 la Commissione ha ricevuto dall'Autorità della concorrenza portoghese una richiesta di rinvio ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del Regolamento concentrazioni. Successivamente, nel termine di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del Regolamento, l'AGCM ha aderito alla richiesta di rinvio.
5. Una richiesta di rinvio ai sensi dell'articolo 22 è ammissibile quando l'operazione in oggetto, oltre ad essere una concentrazione priva di dimensione comunitaria ai sensi degli articoli 1 e 3 del Regolamento concentrazioni, soddisfa due ulteriori requisiti legali: (i) incide sugli scambi tra gli Stati membri; (ii) rischia di incidere in misura significativa sulla concorrenza nel territorio dello Stato o degli Stati membri che presentano la richiesta¹.
6. Nella Comunicazione sul rinvio in materia di concentrazioni, la Commissione ha inoltre esposto in termini generali per quali particolari casi o categorie di casi è opportuno il rinvio².
7. Nei seguenti paragrafi la Commissione valuterà se la richiesta di rinvio dev'essere accolta, esaminando anzitutto i requisiti di cui all'articolo 22, paragrafo 3, del Regolamento concentrazioni e poi l'opportunità del rinvio.

Sui requisiti legali di cui all'articolo 22, paragrafo 3, del Regolamento concentrazioni

8. Nella richiesta di rinvio sono brevemente descritte le attività che le parti interessate svolgono in Italia e sono esposti i motivi per l'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 3, del Regolamento concentrazioni. In particolare, l'AGCM indica di essere d'accordo con quanto esposto dall'Autorità della concorrenza portoghese nella sua richiesta di rinvio: ossia che l'operazione in oggetto può incidere sul commercio tra la Spagna ed il Portogallo nei mercati dell'elettricità e del gas e rischia di incidere in misura significativa sulla concorrenza in questi Stati. L'AGCM fa inoltre notare che la concentrazione in oggetto rischia di ostacolare l'accesso in Spagna del gas importato da altri Stati membri e di ostacolare gli attuali scambi di gas naturale liquefatto ("GNL") tra Stati membri, inclusa l'Italia.
9. L'AGCM menziona anche l'accordo concluso tra Gas Natural ed Iberdrola per la vendita, in seguito all'operazione in oggetto, di alcune attività di Endesa in altri Stati membri. Secondo l'AGCM, la natura transfrontaliera dell'accordo tra Gas Natural ed Iberdrola rafforza la necessità di un coordinamento nella valutazione dell'operazione.
10. Anche senza considerare se sia legittimo che l'AGCM si basi sulle argomentazioni dell'Autorità della concorrenza portoghese a sostegno della propria richiesta (tenuto conto del fatto che i mercati interessati molto probabilmente sono nazionali e tali

¹ V. anche la Comunicazione della Commissione sul rinvio in materia di concentrazioni, punti 22 e 44.

² Comunicazione della Commissione sul rinvio in materia di concentrazioni, GU C 56 del 5.3.2005, pag. 2.

argomentazioni non possono quindi essere automaticamente trasposte al mercato italiano), le indicazioni piuttosto generiche e vaghe fornite dall'AGCM riguardo alle importazioni di gas ed ai flussi di GNL non consentono di concludere, con sufficiente certezza, che l'operazione in oggetto soddisfa i requisiti legali di cui all'articolo 22 del Regolamento concentrazioni.

11. Per quanto riguarda l'accordo Gas Natural/Iberdrola, questo sembra dar luogo ad una diversa operazione, la quale richiederebbe pertanto una valutazione a sé stante al fine di accertare essa vada o meno notificata ai sensi del Regolamento concentrazioni.
12. Alla luce di tali considerazioni, la Commissione ritiene che l'AGCM non abbia sufficientemente dimostrato che la concentrazione incide sugli scambi tra gli Stati membri e rischia di incidere in misura significativa sulla concorrenza in Italia. Pertanto, due delle condizioni cumulative di cui all'articolo 22, paragrafo 3, del Regolamento concentrazioni non sono soddisfatte. Per questo motivo, la richiesta di rinvio va respinta.

Sull'opportunità di rinviare il caso in oggetto alla Commissione

13. In base all'articolo 22 del Regolamento concentrazioni, la Commissione ha un considerevole margine discrezionale per decidere se accettare casi che non rientrano nella sua "competenza originaria"³. Com'è chiarito nella sua Comunicazione, nel decidere se accettare il rinvio di un caso la Commissione deve in particolare considerare se essa sia l'autorità più idonea per l'istruttoria del caso e se nella specie si possano concretizzare i vantaggi insiti nel sistema dello "sportello unico".
14. Nel valutare questi aspetti, si devono considerare le specificità di ciascun caso. Nel caso in esame, nessuno di tali principi guida milita in favore dell'accettazione del rinvio.
15. Anzitutto, non si possono concretizzare i vantaggi del sistema dello "sportello unico", poiché il Regno di Spagna, nel quale probabilmente si concentreranno gli effetti della concentrazione, non ha aderito alla richiesta presentata dalla Repubblica del Portogallo entro il termine stabilito all'articolo 22, paragrafo 3, del Regolamento concentrazioni.
16. Inoltre, al punto 45 della Comunicazione della Commissione sono indicate le due seguenti categorie di casi che, di norma, si prestano ad essere rinviati alla Commissione ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento concentrazioni:
 - (i) i casi che provocano gravi problemi di concorrenza in uno o più mercati di ambito geografico più ampio del territorio nazionale, oppure nei quali alcuni mercati potenzialmente interessati hanno dimensioni sovra-nazionali ed è su questi mercati che la concentrazione esercita la sua principale incidenza economica;
 - (ii) i casi che provocano gravi problemi di concorrenza in vari mercati nazionali oppure in mercati più ristretti di un mercato nazionale ma siti in vari Stati membri, in circostanze nelle quali si ritiene auspicabile assicurare coerenza al trattamento del caso (ai fini di possibili rimedi e anche, in specifiche evenienze, ai fini stessi delle

³ Comunicazione della Commissione sul rinvio in materia di concentrazioni, punto 7 e nota 14. Lo stesso si applica agli Stati membri, per quando riguarda i rinvii, a norma dell'articolo 4, paragrafi 4 e 5 e dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del regolamento sulle concentrazioni.

indagini) e quando è su questi mercati che la concentrazione esercita la sua principale incidenza economica.

17. Per quanto riguarda la prima categoria di casi, la prevista acquisizione del controllo di Gas Natural su Endesa non dà adito a gravi problemi di concorrenza su uno più mercati dell'elettricità o del gas che abbiano dimensioni geografiche superiori a un mercato nazionale, né vi sono mercati dell'energia potenzialmente interessati che presentano dimensioni sovra-nazionali, né è su questi mercati che la concentrazione esercita la sua principale incidenza economica.
18. Per quanto riguarda la seconda categoria di casi, nella specie non sono soddisfatti i criteri cumulativi ad essa attinenti, poiché non si riscontrano i vantaggi del sistema dello "sportello unico" e la principale incidenza economica della concentrazione si esercita su mercati in Spagna.
19. In base a quanto sin qui esposto, la Commissione ritiene pertanto di non essere più idonea dell'AGCM per valutare l'incidenza della concentrazione in Italia e adottare provvedimenti adeguati allo scopo di assicurare un'effettiva concorrenza in tale paese. Poiché è probabile che l'incidenza principale dell'operazione si eserciterà in Spagna, Stato che non ha aderito alla richiesta di rinvio, accettare tale richiesta non comporterebbe, in ogni modo, il trattamento a "sportello unico" della concentrazione in oggetto.
20. In considerazione di tutto ciò, la Commissione ritiene che i principi guida individuati nella sua Comunicazione inducano a non accettare il rinvio del presente caso. Anche per questo motivo, la richiesta di rinvio va pertanto respinta.

Conclusione

21. Per tutti i motivi sin qui indicati, la Commissione è giunta alla conclusione che la richiesta di rinvio presentata dall'AGCM non ha sufficientemente dimostrato (i) che la concentrazione in oggetto incide sul commercio tra Stati membri e rischia di incidere in misura significativa sulla concorrenza in Italia, né (ii) che, nelle presenti circostanze, la Commissione sia più idonea dell'AGCM per trattare gli effetti di tale concentrazione sui mercati italiani. Di conseguenza, la Commissione ha deciso di respingere la richiesta di rinvio.
22. La presente decisione non pregiudica la valutazione della Commissione in merito alla dimensione comunitaria o meno dell'operazione Gas Natural/Endesa.

Per la Commissione, firmato,
Neelie KROES
Membro della Commissione